

## **Legge del 23/12/2014 n. 190**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29/12/2014*

### **Articolo 1 com 71**

#### **Articolo 1 com 71 -**

*In vigore dal 01/01/2023*

*Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1*

71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso e' dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. (1)

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 54, lettera b), della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

[Torna al sommario](#)

---